

Legge regionale 04 giugno 2009 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Art. 5

(Interpretazione autentica dell'articolo 161 della legge regionale 2/2002 concernente contributi per infrastrutture turistiche)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 161, comma 1, della legge regionale 2/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi anche a favore di altri enti a carattere privato diversi dalle associazioni senza fine di lucro, ma che appartengono alla categoria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), così come definite dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), e purché l'investimento proposto persegua la finalità dell'accrescimento del patrimonio pubblico.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione dopo le parole <<di associazioni senza fini di lucro>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché di altri enti a carattere privato che appartengono alla categoria delle ONLUS>>.